

N. 1982

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIANCO e ANTOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

Modifiche e integrazioni al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di sanare alcune delle evidenti distorsioni e discriminazioni che sono destinate a manifestarsi all'interno del settore agricolo in conseguenza della conversione in legge (con la legge 20 dicembre 1996, n. 642) del decreto 23 ottobre 1996, n. 552.

In primo luogo (articolo 1), si propone di eliminare dal testo del suddetto decreto le disposizioni che regolano le modalità di ricorso avverso l'AIMA da parte dei produttori di latte. In particolare, si propone di eliminare la regola, introdotta con detto decreto, del silenzio-rifiuto: un vero e proprio «mostro giuridico» che, in considerazione dei tempi di lavoro delle pubbliche amministrazioni italiane costituisce, di fatto, un atto lesivo del diritto del cittadino a ricorrere avverso decisioni della pubblica amministrazione e costringe lo stesso cittadino a sopportare pesanti oneri finanziari per aprire e sostenere i contenziosi giudiziari che, proprio a seguito dell'applicazione di tali disposizioni, si rendono inevitabili.

In secondo luogo (articoli 2 e 3) il disegno di legge si pone l'obiettivo di impedire il verificarsi delle gravi iniquità e discriminazioni che deriverebbero dall'attuazione delle disposizioni relative alla compensazione nazionale.

In questo senso (articolo 2), si propone di limitare alla sola campagna 1995-96 l'attuazione della compensazione nazionale in base alle norme contenute nel decreto n. 552 del 1996 e, comunque, di disattivare l'effetto di queste stesse norme, esonerando i produttori dal pagamento del superprelievo.

L'assoluta necessità di rivedere le modalità di attuazione del piano di compensazione previsto dal decreto n. 552 del 1996 è motivata dal fatto che, con i criteri di priorità previsti dal decreto-legge, si arriva a sancire che, a parità di infrazione (il supe-

ramento della quota latte) si possono applicare o non applicare le relative sanzioni a seconda che si operi al Nord, oppure al Sud. Ne discende che, se da parte di un Governo, può essere legittima l'adozione di una misura di politica economica volta ad incentivare un particolare settore nel contesto dell'economia nazionale, appare, per contro, totalmente illegittima una azione che, nell'ambito del medesimo settore produttivo crea evidenti distorsioni alla libera concorrenza e determina ancora più evidenti discriminazioni in danno di produttori che hanno l'unico torto di operare in una zona, anziché in un'altra.

La proposta di porre a carico dello Stato il pagamento del superprelievo è motivata dal fatto che i veri responsabili delle infrazioni del regolamento comunitario non possono essere considerati i produttori, bensì il Ministero delle risorse agricole e l'AIMA che, dal 1984 ad oggi, non sono riusciti a dare applicazione al regime delle quote latte in Italia.

Fin dal momento della sua introduzione il sistema delle quote latte è stato impostato su di un regime individuale e, fin dall'inizio, l'Italia ha contravvenuto a tale impostazione prevedendo la creazione di una quota unica nazionale, la cui gestione è stata affidata ad una unione di produttori, appositamente costituita (l'UNALAT). Ai fini del superamento di questo stato di inadempienza non è stata sufficiente neppure la rigida presa di posizione dei *partners* europei che, all'inizio degli anni '90, imposero all'Italia di dare effettiva attuazione al regime delle quote latte attraverso l'emanezione di una specifica legge nazionale. È, infatti, noto che, da allora, la legge 26 novembre 1992, n. 468, si è dimostrata ampiamente insufficiente a garantire la corretta attuazione del regime delle quote latte, che i bollettini AIMA, anziché uno strumento di accertamen-

to e di certificazione dei quantitativi di latte prodotti si sono rilevati una fonte spaventosa di abusi a danno dei produttori; che si continua a non sapere quanto latte realmente si produce in Italia, nonostante l'AIMA abbia trasferito 130 miliardi di lire a soggetti privati, per l'esecuzione di controlli condotti stalla per stalla e per la messa a punto di un sistema informatizzato di gestione.

È, dunque, evidente che il mancato rispetto delle norme sulle quote latte non può essere imputato ai produttori, bensì al Ministero e all'AIMA che non sono stati in grado di dare attuazione al regime comunitario. In questo quadro, Ministero ed AIMA non possono sottrarsi alle loro evidenti responsabilità.

Le risorse per il pagamento da parte del Ministero delle risorse agricole del superprelievo dovuto dagli acquirenti possono essere recuperate nell'ambito dei finanziamenti già previsti per la regolazione della situazione debitoria relativa agli anni 1996 e 1997 (articolo 4).

Come si ricorderà, nel 1994, l'Italia fu condannata dall'Unione europea al pagamento di una multa di 3.620 miliardi di lire, a seguito del superamento dei limiti produttivi ad essa assegnati negli anni compresi tra il 1989 ed 1993. In considerazione dell'onerosità della sanzione, nell'ottobre 1994, i Ministri economici e finanziari dei Paesi membri dell'Unione europea (cosiddetto Consiglio «Ecofin») raggiunsero un accordo per rateizzare il pagamento di tale multa da parte dell'Italia.

In base a detto accordo, l'Italia è tenuta a corrispondere all'Unione europea 817,3 mi-

liardi di lire nel 1996 e 683,9 miliardi di lire nel 1997. A fronte di questi impegni, il Governo ha trasferito 1.000 miliardi all'AIMA, per il 1996, nel quadro del decreto n. 552 del 1996 ed ha previsto un accantonamento di 1.000 miliardi nella legge finanziaria per il 1997. Il risultato è che, con riferimento agli anni 1996 e 1997, all'AIMA sono trasferiti 498,7 miliardi in più rispetto a quelli che devono essere corrisposti alla Unione europea per il pagamento della multa sul latte.

Durante il dibattito sull'approvazione della «legge finanziaria» e del decreto n. 552 del 1996, nelle diverse sedi parlamentari, la Lega Nord ha denunciato, attraverso due diversi ordini del giorno, l'eccessiva entità dei trasferimenti finanziari all'AIMA rispetto alla multa da pagare. Il Governo, oltre a non essere stato, in alcun caso in grado di contestare l'esattezza delle cifre presentate dalla Lega Nord, nel corso della seduta pubblica della Camera dei deputati del 16 novembre 1996 ha anche accolto l'ordine del giorno n. 9/2371/3 che evidenziava l'eccessiva entità dell'accantonamento previsto per l'anno 1997.

Vi è, dunque, la concreta possibilità di recuperare all'interno del medesimo settore funzionale le risorse necessarie a fare fronte all'impegno del pagamento del superprelievo per la campagna 1995-96, e di sottrarre i produttori dall'applicazione di una sanzione loro comminata a seguito di responsabilità altrui.

Per i motivi sopra esposti, si sollecita la pronta approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al secondo periodo le parole: «decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui esso sia respinto».

Art. 2.

1. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 dicembre 1992, n. 468, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al secondo periodo le parole «Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alla campagna 1995-96, la compensazione nazionale».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è sostituito dal seguente:

«3. Limitatamente alla campagna 1995-96, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo. Entro il 31 gennaio 1997 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento

del prelievo supplementare dovuti dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA, nonchè dei relativi oneri, anche procedurali».

Art. 4.

1. All'onere relativo al pagamento di cui all'articolo 3 si provvede attraverso:

a) riduzione di lire 182.684.313.450 dell'importo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

b) riduzione di lire 316.072.040.450 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro per l'anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La somma residua, risultante dalla differenza tra i pagamenti di cui all'articolo 3 e gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è utilizzata per finanziare i programmi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

